TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

Art. 21

Autorizzazioni alla prestazione di servizi di media audiovisivi o radiofonici via cavo

L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via cavo e' rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorita'. 1-bis. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica e' rilasciata dall'Autorita' sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2010

Versione in vigore dal 30 marzo 2010, non più in vigore dal 25 dicembre 2021 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
Estremi	Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
Titolo	III — Attività
Capo	III — Disciplina dell'emittente via satellite e via cavo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-dei-servizi-di-media-audiovisivi-e-radiofonici/art-21-autorizzazioni-alla-prestazione-di-servizi-di-media-audiovisivi-o/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it